

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



Regole più restrittive nel riassetto del quadro legislativo. Obblighi, novità procedurali e applicative

Aspetti significativi

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è sicuramente molto attuale, anche alla luce dei numerosissimi incidenti verificatisi con frequenza preoccupante, specialmente nel settore dell'edilizia. Sulla spinta soprattutto delle organizzazioni sindacali, il governo ha sentito la necessità di intervenire con un'apposita legge per cercare di arginare un fenomeno ormai dilagante. Per la verità, le norme vigenti, se rispettate, sarebbero sufficienti a prevenire molti infortuni. Il governo è intervenuto per predisporre regole più restrittive, e nello scorso mese di agosto è stata varata dal Parlamento la

Legge n. 123 concernente misure in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Prevede il riassetto e la riforma della normativa in materia. All'articolo 1 essa recita: "Il governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro [...]". Alcune di queste norme, che sono immediatamente cogenti, riguardano la modifica al comma tre del-

l'art. 7 del Decreto legislativo 626/94, il quale prevede l'obbligo, per il datore di lavoro, della promozione, della cooperazione, e del coordinamento attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, indicando le misure che vengono adottate per l'eliminazione di eventuali interferenze tra operatori diversi. Esso dovrà essere allegato al contratto di appalto. Queste disposizioni non vengono applicate ai rischi specifici delle attività dell'impresa appaltatrice o dei singoli lavoratori autonomi.

Siamo di fronte a un dato molto importante, perché armonizza tra loro i vari documenti di valutazione del rischio, ed evita incomprensioni e incoerenze tra soggetti diversi che operano nello stesso posto. Il documento di valutazione dei rischi è lo strumento principale con il quale il datore di lavoro analizza le cause che possono costituire il rischio, e applica le misure per diminuirlo o eliminarlo. Altra novità significativa (peraltro già prevista in alcuni contratti di ristorazione e di pulizia), riguarda l'obbligo di munire il personale di

cartellino di riconoscimento riportante le generalità del lavoratore, la fotografia e il nome della società appaltatrice (articolo 6). Dal canto loro, i lavoratori sono obbligati a mostrare il cartellino di riconoscimento. Tale vincolo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, e che sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro è esentato da quest'onere, però deve munirsi di un registro ove riporta i nomi dei dipendenti, facendolo vidimare alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa misura ten-

servizi (soprattutto per quanto è inerente a ristorazione, pulizia e lavanderia), modifica alcuni punti dell'articolo 86 del Codice degli Appalti. Obbliga le pubbliche amministrazioni, qualora debbano predisporre gli atti di gare di appalto oppure nel caso debbano valutare le anomalie delle offerte, sia in caso di appalti di lavori che di servizi, a stimare in maniera corretta tanto il costo del lavoro, quanto il costo della sicurezza. Costo che deve essere specificamente indicato, e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture. Il costo del lavoro dovrà essere determinato sulla base delle tabelle el-

I COSTI DELLA SICUREZZA NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA - PRIMO ANNO - 1 self service, 1000 pasti, 15 dipendenti

ATTIVITÀ	COSTO
Documento di valutazione rischi (prima stesura)	€ 5.000
Piano di evacuazione e prova di evacuazione (prima stesura)	€ 3.000
Medico competente (escluse le visite specialistiche)	€ 2.000
Formazione (10 ore per tutti i dipendenti)	€ 3.000
Riunione annuale (2 ore per 4 persone)	€ 160
DPI	€ 1.500
Cassetta di pronto soccorso	€ 100
Estintori (acquisto n.6)	€ 500
<i>Figure previste:</i>	
RSPP(esterno)	€ 4.000
ASPP(interni) (30 h/anno)	€ 600
RLS(interno) (32 ore di formazione)	€ 2.000
RLS(interno) (30 ore di servizio)	€ 600
TOTALE	€ 22.460

I COSTI DELLA SICUREZZA NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA - ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO - 1 self service, 1000 pasti, 15 dipendenti

ATTIVITÀ	COSTO
Documento di valutazione rischi(revisione)	€ 2.000
Piano di evacuazione e prova di evacuazione (revisione)	€ 1.500
Medico competente (escluse le visite specialistiche)	€ 2.000
Formazione (10 ore per tutti i dipendenti)	€ 3.000
Riunione annuale (2 ore per 4 persone)	€ 160
DPI (reintegro)	€ 1.000
Cassetta di pronto soccorso (reintegro materiale scaduto)	€ 50
Estintori (n. 6) (contratto di revisione)	€ 400
<i>Figure previste:</i>	
RSPP(esterno)	€ 4.000
ASPP(interni) (30 h/anno)	€ 600
RLS(interno) (30 ore di servizio)	€ 600
TOTALE	€ 15.310

de a combattere la piaga del lavoro nero, e inoltre, permette - in caso di controllo - che l'intervento sia più rapido ed efficace.

L'articolo 8 che riguarda direttamente il settore dei

borate dal ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappre-

sentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d'asta.

L'aspetto pratico

In verità, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di stimare il costo della sicurezza era già stato previsto dalla Legge n. 327 del 2000, dal Decreto ministeriale 21 marzo 2001 (vedi Ristorando n. 7, luglio 2001), e anche nella precedente versione del Codice degli Appalti. In questa ultima versione, il legislatore ha voluto riaffermare in maniera più pressante l'obbligo da parte delle P.A. di

stimarlo e prevederlo nel valore dell'appalto.

Vediamo adesso come si può applicare questa norma. Nei lavori pubblici, la stima della sicurezza viene calcolata in fase di progettazione esecutiva, su parametri ben definiti. Così come il costo del lavoro, che è calcolabile dai prezzi regionali. Nel caso dei servizi, questa operazione risulta in molti casi complessa, in quanto mancano una metodologia collaudata e dati disponibili a cui attingere da parte dei funzionari della pubblica amministrazione chiamati a redigere un bando di gara per l'affidamento di un servizio.

Prendiamo in considerazione un servizio di ristorazione, e proviamo a vedere quali sono le fasi e le fonti per stimare il costo del lavoro e quello della sicurezza. Per stimare il costo del lavoro, è necessario che l'ente sia, in primo luogo, in grado di valutare le risorse

Nuove normative

umane necessarie all'espletamento della prestazione richiesta. Pertanto, deve necessariamente predisporre uno studio di fattibilità del servizio, in cui vengono stimate le diverse componenti di costo (e tra queste i costi relativi al lavoro), basandosi sulle tabelle predisposte dal ministero del Lavoro.

In teoria, è abbastanza agevole calcolare tale costo, semmai è più complesso determinare il numero esatto delle figure che, a vario titolo, intervengono sul servizio.

La cosa più ardua, invece, in questo tipo di appalti, riguarda la stima dei costi della sicurezza. Come dicevamo, ciò è abbastanza semplice nel caso dei lavori, ma non altrettanto quando si tratta di servizi. Pensando di dare un contributo utile ai nostri lettori, cerchiamo di simulare il calcolo dei costi della sicurezza prendendo come esempio il caso di un Comune che debba esperire una gara per l'affidamento per un biennio del servizio di ristorazione destinato alle proprie utenze scolastiche, distribuite in 6 plessi, e per una produzione complessiva di circa 1.000 pasti/giorno.

Gli esempi

Prevediamo che per la gestione del servizio vengano impiegate giornalmente 10 unità lavorative a tempo pieno, e 5 a tempo parziale. Quali i costi che l'aggiudicatario della gara dovrà in teoria sostenere per rispettare ciò che la norma impone? Nelle tabelle di riferimento abbiamo suddiviso gli oneri in questione relativi al primo anno di esercizi da quelli relativi agli anni successivi. Analizziamo ora

quelli previsti nel primo anno. Nell'ordine, riguardano: l'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi in prima stesura, conformemente all'articolo di legge citato nella premessa; il Piano di evacuazione in prima stesura, e l'effettuazione delle prime prove di evacuazione. Vale a dire, le modalità di evacuazione degli edifici in caso di perico-

di retribuiti sotto forma di straordinari. Altri oneri sono determinati dall'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, costituiti da scarpe, guanti, grembiuli, mascherine etc., dalle cassette del pronto soccorso e dagli estintori.

Inoltre, bisogna prevedere i costi per la formazione delle figure indicate dalla norma, che sono: A) il respon-

so non è suscettibile a ribasso; ciò comporta, dunque, rispetto alle precedenti gare, una diversa impostazione dello schema di offerta, in cui sono previsti il prezzo base d'asta del servizio e lo sconto che il concorrente intende effettuare. Questo sconto, applicato al valore base d'asta e sommato al costo della sicurezza, determina il costo compless-



lo, la predisposizione della segnaletica; le prove cui il personale viene addestrato per le emergenze; le spese del medico competente (specialista in medicina del lavoro), il quale ha il compito di sottoporre a visita i lavoratori. A questa voce non facile da stimarsi, andrebbe aggiunto il costo delle visite specialistiche e delle eventuali analisi. Sono poi previsti corsi di formazione che abbiamo calcolato in una misura minima di dieci ore per ciascun dipendente.

Questi corsi molto spesso vengono effettuati al di fuori dell'orario di lavoro, non potendo essere interrotta l'attività produttiva, e quin-

sabile del Servizio di protezione e prevenzione, il quale risponde del rispetto della sicurezza sul lavoro. Questa può essere una figura esterna o interna all'azienda. B) Gli addetti al servizio specifico, che sono le figure di riferimento sul campo. C) Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, interno all'azienda ed eletto direttamente dai colleghi. Si interfaccia alla direzione sulle questioni legate alla sicurezza: la formazione di quest'ultima figura prevede sia le ore di formazione, sia 30 ore di servizio. I costi, quindi, nel primo anno, ammontano complessivamente a oltre 22.000 euro. Quest'o-

sivo del servizio. Qualora il servizio contempli altri interventi accessori, come gli oneri di ristrutturazione o di nuova costruzione, il modulo sarà impostato includendo nella sicurezza anche i costi per la realizzazione dell'opera. Certamente questa legge segna un passo in avanti a favore della sicurezza e della salute dei lavoratori. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di verificare che in fase di esecuzione dei servizi, le norme vengano rispettate. Spetta alle pubbliche amministrazioni vigilare che questi dettati legislativi siano soddisfatti.

Corrado Giannone